

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Approvato il 27 settembre 2017 dal Consiglio Generale

INDICE

1	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
1.1	<i>Finalità</i>	3
1.2	<i>Il Patrimonio</i>	3
2	RUOLI E RESPONSABILITA'	3
2.1	<i>Il Consiglio Generale.....</i>	3
2.2	<i>Il Consiglio di Amministrazione.....</i>	4
2.3	<i>Presidente</i>	5
2.4	<i>Segretario Generale.....</i>	5
2.5	<i>Consulenti Finanziari Indipendenti</i>	5
2.6	<i>Commissione per gli Investimenti</i>	6
2.7	<i>Collegio dei revisori.....</i>	6
3	OBIETTIVI E CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO.....	6
3.1	<i>Obiettivi generali</i>	6
3.2	<i>Rischi tollerabili</i>	6
3.3	<i>Rendimento.....</i>	7
3.4	<i>Patrimonio in attività mobiliari</i>	7
3.4.1	<i>Il portafoglio partecipativo</i>	7
3.4.2	<i>Il portafoglio in osservazione</i>	7
3.4.3	<i>Il portafoglio strategico</i>	7
3.4.4	<i>Portafoglio mobiliare immobilizzato.....</i>	8
3.4.5	<i>Portafoglio mobiliare circolante</i>	8
3.4.6	<i>Derivati.....</i>	8
3.5	<i>Patrimonio investito in attività reali</i>	9
3.5.1	<i>Imprese ed Enti Strumentali.....</i>	9
3.5.2	<i>Beni immobili</i>	9
3.5.3	<i>Beni mobili</i>	9
3.6	<i>Indebitamento</i>	10
3.7	<i>Organizzazione.....</i>	10
3.8	<i>Gestione Diretta del patrimonio.....</i>	10
3.9	<i>Gestione indiretta del Patrimonio.....</i>	10
4	MONITORAGGIO DEI RISULTATI E CONTROLLO	11
4.1	<i>Responsabilità e tipologie di controllo</i>	11
4.1.1	<i>Consiglio Generale</i>	11
4.1.2	<i>Consiglio di Amministrazione</i>	11
4.1.3	<i>Commissione per gli Investimenti.....</i>	11
4.1.4	<i>Segretario Generale</i>	12
4.1.5	<i>Collegio dei revisori.....</i>	12
4.2	<i>Tempistica.....</i>	12
4.3	<i>Organizzazione</i>	12
5	PUBBLICITA'	12
6	DISPOSIZIONI FINALI	12

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Finalità

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio Generale ai sensi dell'articolo 4, commi 7, 8, 9, 10 ed 11 dello Statuto, definisce le modalità di governo, gli ambiti d'azione e le responsabilità, i criteri, gli obiettivi, procedure e controlli della gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola (di seguito Fondazione) ai sensi delle vigenti disposizioni normative e statutarie, e in aderenza ai contenuti della *Carta delle Fondazioni* approvata il 04.04.2012 dall'Assemblea ACRI nonché del *Protocollo di intesa* sottoscritto il 22.04.2015 da ACRI e Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Regolamento tiene conto della natura della Fondazione, quale soggetto privo di finalità di lucro che effettua investimenti coerenti con la propria natura di investitore istituzionale avente un orizzonte temporale di lungo periodo.

1.2 Il Patrimonio

Il patrimonio è costituito dai beni e dagli altri diritti patrimoniali appartenenti alla Fondazione.¹

2 RUOLI E RESPONSABILITA'

Gli Organi e la Struttura operativa della Fondazione operano secondo le attribuzioni definite dalla legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dalle procedure interne, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

2.1 Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale definisce le linee programmatiche della politica degli investimenti tramite il presente Regolamento, e verifica il perseguimento degli obiettivi stabiliti e dei programmi d'investimento delineati².

In particolare il Consiglio Generale approva:

- a) le linee guida per l'allocazione strategica del Patrimonio;
- b) il regolamento per il controllo e la gestione di conflitti d'interesse anche con riguardo alla scelta dei fornitori di Servizi di Investimento (così come definiti dal TUF) utilizzati.³

¹ Statuto Art. 4

² Statuto Art. 19 Comma 1 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale, quale organo d'indirizzo, determina i programmi, le priorità e gli obiettivi della Fondazione, verificandone i risultati.

³ Statuto Art. 4 Comma 5 ...la cui scelta sarà effettuata secondo le regole che saranno definite dal Consiglio Generale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse

2.2 *Il Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza su tutte le attività in materia di gestione del patrimonio⁴ non riservate al Consiglio Generale, e si avvale delle funzioni di supporto della “*Commissione Investimenti Finanziari*” (infra) e di Consulenti Finanziari Indipendenti, qualora presenti.

In particolare approva:

- a) l’attuazione ed il controllo delle linee programmatiche definite dal Consiglio Generale in materia di investimenti del patrimonio;
- b) il *Risk Appetite Framework* (RAF) mediante il quale regola la qualità e quantità di rischi complessivi che la Fondazione intende assumere;
- c) la definizione e le modalità di controllo dei *Limiti Operativi*, mediante i quali, conformemente a quanto stabilito nel RAF, regola in dettaglio, per tipologia di rischi, controparti e strumenti, le quantità di rischio massimo assumibile; in particolare il Consiglio di Amministrazione considera e regola almeno le seguenti tipologie di rischio: rischio di concentrazione, rischio valutario, rischio di mercato, rischio di credito, rischio di controparte.
- d) i principi di gestione della Liquidità, sia in condizioni di normalità che, prudenzialmente, in situazioni di possibili stress finanziari dei mercati;
- e) la selezione e la valutazione periodica di eventuali gestori terzi assumendo le conseguenti decisioni circa la loro permanenza o sostituzione in conformità al regolamento sui conflitti di interesse approvato dal Consiglio Generale.
- f) l’individuazione della forma organizzativa opportuna per la gestione degli investimenti;
- g) l’individuazione della forma organizzativa opportuna per la valutazione degli investimenti ed i controlli;
- h) la metodologia di valutazione dei risultati di investimento, con l’apprezzamento di rendimenti e rischi; a tal fine approva una apposita policy operativa (“*Manuale dei controlli*”).

L’insieme delle disposizioni previste dai punti b) ad h) costituiscono la *Cornice Operativa* (o “*Framework Operativo*”) di riferimento per gli investimenti.

⁴ Statuto Art. 22 Comma 1: Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro Organo dalla legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle proprie competenze, può delegare al Presidente specifici poteri di gestione patrimoniale, con determinazione dei limiti di esercizio della delega.

2.3 *Presidente*

In caso di delega il Presidente risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione, al quale riferisce almeno ogni tre mesi in merito all'attività svolta.

In caso di estrema necessità e urgenza, il Presidente, sentito il Segretario Generale, può autonomamente disporre le più opportune operazioni d'investimento e/o disinvestimento, anche oltre i limiti di delega, con obbligo di riferire tempestivamente al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

2.4 *Segretario Generale*

Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione,⁵ ed in quanto tale responsabile dell'attuazione di ogni delibera degli Organi e, tra l'altro, dell'attuazione degli investimenti, del loro monitoraggio e dei controlli secondo quanto previsto dal RAF e dai limiti operativi.

Per l'espletamento delle varie tipologie di controlli di sua competenza, il Segretario Generale può avvalersi del supporto di servizi e/o Consulenti Finanziari Indipendenti esterni (infra).

2.5 *Consulenti Finanziari Indipendenti*

Nella gestione del patrimonio mobiliare, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario generale e la Commissione per gli Investimenti possono avvalersi dell'opera di uno o più Consulenti Finanziari Indipendenti, selezionati nell'esclusivo interesse della Fondazione e nel rispetto del regolamento sui conflitti d'interesse, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi ove rilevanti:

- a) competenza e professionalità;*
- b) precedenti lavorativi e clientela istituzionale;*
- c) struttura organizzativa;*
- d) strumenti e procedure di controllo dei rischi;*
- e) economicità dell'offerta*

⁵ Statuto Art. 26 Comma 1

2.6 Commissione per gli Investimenti

Il Consiglio d'Amministrazione istituisce una Commissione per gli Investimenti cui può delegare, nei limiti delle proprie competenze, specifici poteri di gestione patrimoniale, con determinazione dei limiti di esercizio della delega.

La commissione è costituita dal Presidente, dal Segretario Generale e da tre commissari aventi adeguate competenze economiche e finanziarie. I commissari rimangono in carica per un anno e possono essere rinnovati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione risponde del proprio operato al Consiglio di Amministrazione.

Qualora presenti, la Commissione può avvalersi del supporto dei Consulenti Finanziari Indipendenti.

Su decisione del Presidente, alla Commissione Investimenti possono essere invitati ulteriori soggetti oltre a quelli sopra previsti, senza diritto di voto e senza eventuale remunerazione.

2.7 Collegio dei revisori

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

3 OBIETTIVI E CRITERI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

3.1 Obiettivi generali

Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari e ha il fine di garantire nel tempo il perseguimento della missione istituzionale della Fondazione. Esso viene gestito secondo le logiche tipiche dell'investitore istituzionale, con un orizzonte temporale di medio/lungo termine⁶.

3.2 Rischi tollerabili

Al fine di garantire nel tempo il perseguimento della missione della Fondazione, salvaguardando il valore economico del Patrimonio nel medio/lungo termine e la sua capacità di produrre reddito, le decisioni d'investimento del patrimonio devono trovare collocazione all'interno della Cornice Operativa stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in particolare, devono uniformarsi per tipologia e quantità ai rischi sopportabili, stabiliti con criteri prudenziali⁷ nel RAF.

⁶ Statuto Art. 4 Comma 2

⁷ Statuto Art. 4 Comma 4

3.3 *Rendimento*

La Fondazione ricerca l'adeguato rendimento del patrimonio attraverso un'ottimizzazione della combinazione tra redditività attesa e rischio sopportabile delle attività nel loro complesso, prediligendo la scelta di strumenti di alta qualità ed efficienza ed una loro attenta ed equilibrata diversificazione.⁸

3.4 *Patrimonio in attività mobiliari*

Il Patrimonio mobiliare è suddiviso in tre comparti – rispettivamente denominati “*portafoglio partecipativo*”, “*portafoglio in osservazione*” e “*portafoglio strategico*” - per ciascuno dei quali sono definite specifiche finalità ed appropriate modalità di gestione secondo i seguenti criteri:

3.4.1 *Il portafoglio partecipativo*

E' costituito dagli investimenti Istituzionali della Fondazione ed è gestito secondo una logica che persegue in particolare la massimizzazione degli obiettivi di scopo o di ruolo istituzionale della Fondazione.

Questo portafoglio, tendenzialmente gestito in ottica di lungo periodo, ha una dimensione percentuale che non eccede il 33% del portafoglio mobiliare complessivo ed attua la politica delle partecipazioni definita dagli Organi istituzionali.

3.4.2 *Il portafoglio in osservazione*

Ha una dimensione percentuale che non eccede il 35% del portafoglio mobiliare complessivo e detiene gli attivi non liquidi o di valutazione complessa di natura non partecipativa. Per sua natura ha carattere straordinario e la sua alimentazione viene decisa con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione.

3.4.3 *Il portafoglio strategico*

Viene gestito in un'ottica di efficienza finanziaria, massimizzandone il rendimento entro i limiti di rischio stabiliti, adattandolo al variare del contesto finanziario senza dovere necessariamente intervenire sull'assetto del portafoglio delle partecipazioni e/o di quello in osservazione.

⁸ Statuto Art. 4 Comma 8: Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri: *a)* ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata; *b)* adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche; *c)* efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

Per l'attività di gestione del portafoglio strategico la Fondazione può avvalersi di gestori esterni.

Rispetto alle percentuali precedentemente definite, sono ammesse temporanee variazioni positive derivanti dalle oscillazioni del prezzo degli strumenti finanziari o da motivi di opportunità ragionevolmente valutati dal Consiglio di Amministrazione. Qualora ritenga opportuno mantenere tali variazioni nel tempo, il Consiglio di Amministrazione informa il Consiglio Generale per le deliberazioni conseguenti.

I Portafogli possono essere suddivisi nelle categorie contabili immobilizzato o circolante.

3.4.4 Portafoglio mobiliare immobilizzato

Il suo valore viene rilevato al costo storico. Tale categoria deve presentare caratteristiche e finalità coerenti con il ruolo di investitore di lungo termine della Fondazione e deve essere ispirata a criteri di prudenza; salvo quanto stabilito per il Portafoglio in Osservazione, in via generale l'immobilizzazione degli attivi è subordinata:

- alla capacità di generare, nel tempo, rendimenti economici positivi;
- alla presenza di un livello di rischiosità in linea con quello definito per le altre classi di investimento di pari natura;
- alla futura liquidabilità.

Questa categoria non è applicabile ad attività incluse nel Portafoglio strategico.

3.4.5 Portafoglio mobiliare circolante

Il suo valore viene rilevato al minore tra il valore corrente di mercato ed il costo storico.

La selezione delle attività finanziarie presenti nei portafogli è effettuata in coerenza con gli obiettivi generali di investimento stabiliti dal Consiglio Generale e nel rispetto dei limiti e delle policy operative approvate dal Consiglio di Amministrazione.

3.4.6 Derivati

I contratti e gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali.⁹

La disposizione non si applica alla porzione di patrimonio investita in OICR disciplinati dalla normativa di un Paese UE ovvero in una gestione di portafoglio affidata a intermediari sottoposti alla regolamentazione di un Paese UE.

⁹ Statuto Art. 4 Comma 11

3.5 *Patrimonio investito in attività reali*

3.5.1 *Imprese ed Enti Strumentali*

La Fondazione può investire una quota del patrimonio in beni immobili strumentali alla propria attività istituzionale o a quella di propri enti strumentali.

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali può essere effettuato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, salvo quanto previsto per i beni immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del D.lgs. n. 153/99¹⁰.

3.5.2 *Beni immobili*

a) Beni immobili strumentali quali la sede della Fondazione e le aree destinate alle attività dirette e istituzionali e sedi eventualmente messe a disposizione di imprese strumentali.

b) Beni immobili non strumentali:

La Fondazione può investire una quota del proprio patrimonio, nei limiti percentuali previsti dalla legge¹¹, in beni immobili non strumentali, ricercando un profilo di rischio e rendimento netto, coerente con quello considerato adeguato per gli investimenti finanziari. La Fondazione eviterà, di norma, l'acquisto di immobili ad uso abitativo.

3.5.3 *Beni mobili*

a) d'arte;

b) beni mobili strumentali;

c) altri beni.

Per gli acquisti di opere d'arte il Consiglio di Amministrazione opererà nell'ambito di uno specifico plafond definito dal Consiglio Generale, al quale riferirà almeno semestralmente sugli acquisti e sulle vendite effettuate. La Fondazione può acquisire opere d'arte anche con risorse erogative. In questo caso ogni acquisizione dà luogo all'implementazione dell'apposito fondo "erogazioni patrimonializzate".

¹⁰ Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 15 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali.

¹¹ Come Sopra

3.6 *Indebitamento*

La Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra entrate e uscite di cassa. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.¹²

3.7 *Organizzazione*

Le attività d'impiego del Patrimonio sono funzionalmente ed organizzativamente separate dalle altre attività della Fondazione.¹³

3.8 *Gestione Diretta del patrimonio*

La fondazione si può dotare di un'organizzazione tale da poter attuare direttamente, in tutto od in parte, gli investimenti, nel rispetto delle finalità del Framework operativo e dei limiti operativi stabiliti dal Consiglio Generale e dal Consiglio di Amministrazione. Tale entità dovrà essere separata dalle strutture di controllo e dagli altri uffici amministrativi della Fondazione.

3.9 *Gestione indiretta del Patrimonio*

Se la gestione del patrimonio della fondazione avviene, anche parzialmente, in forma indiretta, mediante l'affidamento di mandati di gestione ad intermediari autorizzati, i gestori sono scelti con procedure trasparenti ed imparziali, mediante un confronto competitivo e concorrenziale, nel rispetto della apposita policy operativa approvata dal Consiglio d'Amministrazione e del regolamento sui conflitti di interesse approvato dal Consiglio Generale;¹⁴ il contenuto dei mandati è stabilito nel rispetto degli obiettivi e modalità dettati dal presente Regolamento e dei limiti del Framework Operativo.

¹² Statuto, Art. 4 Comma 10: Nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, la Fondazione non ricorre all'indebitamento in nessuna forma, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale tra uscite di cassa ed entrate certe per data ed ammontare. In ogni caso, l'esposizione debitoria complessiva non può superare il dieci per cento della consistenza patrimoniale.

¹³ Statuto, Art. 4 Comma 5: La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurino la separazione dalle altre attività della Fondazione. ..

¹⁴ Statuto, Art. 4 Comma 5: La gestione del patrimonio ... Può inoltre essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni, la cui scelta sarà effettuata secondo le regole che saranno definite dal Consiglio Generale al fine di evitare il verificarsi di possibili conflitti di interesse.

4 MONITORAGGIO DEI RISULTATI E CONTROLLO

4.1 *Responsabilità e tipologie di controllo*

4.1.1 *Consiglio Generale*

Esercita un controllo periodico sulla coerenza degli investimenti realizzati, sui rischi e le performances del patrimonio.

4.1.2 *Consiglio di Amministrazione*

Ha la responsabilità del monitoraggio dei risultati, del controllo sistematico del rispetto e coerenza del Framework Operativo, del rispetto delle norme e delle procedure che regolano l'attività d'investimento.

I controlli relativi al rispetto delle norme e delle procedure sono svolti col supporto del collegio dei revisori; le altre tipologie di controlli sono svolte avvalendosi delle apposite strutture organizzative predisposte e gestite dal Segretario Generale che opereranno secondo quanto previsto nel regolamento sui controlli approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona con cadenza semestrale al Consiglio Generale in merito:

- a) ai rischi e alle performance del patrimonio, ivi incluso quello eventualmente gestito;
- b) alle performance nette dei singoli gestori, se esistenti, e delle eventuali sostituzioni;
- c) agli accadimenti finanziariamente più rilevanti;
- d) all'andamento delle procedure di monitoraggio e di controllo dei Limiti Operativi, segnalando eventuali superamenti e provvedimenti adottati;

Il Consiglio di Amministrazione, verificata regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle politiche d'investimento, dell'organizzazione e delle procedure, adotta le eventuali misure correttive.¹⁵

4.1.3 *Commissione per gli Investimenti*

Qualora destinataria di deleghe di gestione da parte del Consiglio di Amministrazione, la Commissione, avvalendosi del supporto del Segretario Generale, monitora l'andamento degli investimenti delegati e riferisce al Consiglio almeno ogni tre mesi in merito all'attività svolta.

La Commissione riferisce semestralmente al Consiglio relativamente alle commissioni totali pagate ai gestori patrimoniali, ai gestori di fondi, agli intermediari, alle Banche custodi, ai

¹⁵ Protocollo di Intesa, Articolo 2 Comma 3: Le fondazioni verificano regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia della struttura organizzativa, delle politiche di investimento e delle procedure di gestione e adottano le conseguenti misure correttive.

Consulenti Finanziari Indipendenti e alle società di servizio (ove presenti) dettagliate per percipiente.

4.1.4 Segretario Generale

Ha la responsabilità dell'attuazione delle politiche di investimento e del monitoraggio dei risultati, assicurando il rispetto del Framework Operativo. Per l'espletamento delle varie tipologie di controlli il Segretario Generale può avvalersi del supporto di servizi e/o Consulenti Finanziari Indipendenti esterni. Riferisce semestralmente al Consiglio relativamente alle commissioni totali pagate ai gestori patrimoniali, ai gestori di fondi, agli intermediari, alle Banche custodi, ai Consulenti Finanziari Indipendenti e alle società di servizio (ove presenti) dettagliate per percipiente.

4.1.5 Collegio dei revisori

Il collegio riferisce, almeno annualmente, al Consiglio Generale ed al Consiglio di Amministrazione, per quanto di competenza, i risultati della propria attività di monitoraggio del rispetto della normativa di riferimento, di regolamenti e procedure.

4.2 Tempistica

I rapporti informativi di dettaglio e quelli di controllo dovranno essere disponibili con una cadenza almeno mensile per il Segretario Generale e la Commissione per gli Investimenti. Il Consiglio di Amministrazione dovrà essere informato con frequenza almeno trimestrale e comunque adeguata da poter permettere l'assunzione di eventuali decisioni in tempi efficaci.

4.3 Organizzazione

Le strutture dedicate al controllo e alla reportistica dovranno essere separate ed autonome rispetto a quelle che dispongono e pongono in essere gli investimenti e dagli altri uffici amministrativi della Fondazione.

5 PUBBLICITA'

Il *Regolamento per la gestione del patrimonio* è reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

6 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il 01/10/2017 e sostituisce il precedente regolamento approvato il 1° gennaio 2014 dal Consiglio Generale, e successive modificazioni e integrazioni.